Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2021
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge sull'asilo
(LAsi)

Modifica del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020[1],
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998[2] sull'asilo è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1 lett. a e b e 3

[1] La decisione d'allontanamento indica:

a. fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino[3], l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen nonché l'obbligo di recarsi nello Stato di provenienza o in un altro Stato fuori dallo spazio Schengen che ne ammette l'entrata;

b. fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, la data entro la quale il richiedente deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;

[3] Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, l'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.

1 FF **2020** 6219
2 RS **142.31**
3 Tali Accordi sono elencati nell'allegato 1.

Art. 102g cpv. 3

3 La consulenza comprende inoltre l'informazione sul meccanismo di denuncia di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896[4].

Art. 102k cpv. 1 lett. g

1 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un'indennità per l'adempimento segnatamente dei seguenti compiti:

g. la consulenza e il sostegno nel quadro della presentazione di una denuncia ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896[5].

Art. 102l cpv. 1, 1bis e 2, primo periodo

1 *Concerne soltanto il testo francese*

1bis Dopo l'attribuzione a un Cantone, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico, o al rappresentante legale designato, al fine di ottenere la consulenza e il sostegno di cui all'articolo 102*k* capoverso 1 lettera g, salvo che ne abbiano già beneficiato in un centro della Confederazione.

2 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al consultorio giuridico un'indennità per le attività di cui ai capoversi 1 e 1bis. ...

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

4 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102*g* cpv. 3.